

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1133)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1970  
(V. Stampato n. 1606)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(TANASSI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 febbraio 1970*

Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, è sostituito dal seguente:

« I diritti fissi che ogni società è tenuta a versare per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Tali diritti fissi sono dovuti anche dalle imprese di assicurazione soggette alla disciplina del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Tuttavia ai fini della pubblicazione dei bilanci annuali di esercizio, la misura del diritto fisso è quella indicata alla lettera *d*) della citata tabella.

Ai fini della pubblicazione degli atti, il pagamento dei suddetti diritti deve essere provato mediante quietanza dell'ufficio del registro o ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro, quietanza o ricevuta che debbono contenere la specifica dichiarazione del motivo per cui è stato eseguito il versamento.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1728, è abrogato. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni di cui al terzultimo comma di detto articolo ».

#### Art. 2.

Il rilascio di certificati attestanti la inserzione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata è subordinato al pagamento di una tassa di lire 2.000 per ciascun atto.

Tale pagamento sarà effettuato con le medesime modalità stabilite nel precedente articolo 1 per il versamento del diritto fisso.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TABELLA DEI DIRITTI FISSI

PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLE  
SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

a) *Atti costitutivi e statuto:*

sino a 10 milioni di capitale . . . . .	L. 10.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . . .	» 15.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . . . . .	» 20.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . .	» 25.000

b) *Ogni altro atto esclusi i bilanci:*

sino a 10 milioni di capitale . . . . .	L. 4.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . . .	» 7.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . . . . .	» 10.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . .	» 14.000

c) *Bilanci:*

sino a 10 milioni di capitale . . . . .	L. 3.000
oltre 10 milioni sino a 100 milioni di capitale . . . . .	» 5.000
oltre 100 milioni sino a 500 milioni di capitale . . . . .	» 7.000
oltre 500 milioni di capitale . . . . .	» 10.000

d) *Bilanci delle imprese di assicurazione qualunque sia la  
forma della società e l'ammontare del capitale sociale* L. 12.000